

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^A CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Il Commissario Straordinario,

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2006/2007, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Dilettanti 2007/2008;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

- i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell'art. 24, n. 5 lett. b), n. 7 lett b), e n.9 lett. b), C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte.
- il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le

proprie deduzioni presso la Sede della stessa Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17, comma 11, C.G.S.);

- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione Disciplinare, l'invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte.

- PER I PROCEDIMENTI DI ULTIMA ISTANZA AVANTI LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 33 C.G.S.:

l'eventuale appello alla C.A.F. deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

- Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax.

- In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17, comma 11, C.G.S.).

- Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

- tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli